

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1606 DEL 03/10/2024

O G G E T T O

DR. FAIT SAMUELE: TRASFORMAZIONE DELL'INCARICO DI MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA DA TEMPORANEO A DEFINITIVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 COMMA 11 DELL'A.C.N. DELLA MEDICINA GENERALE 04.04.2024.

Proponente: UOSD GESTIONE PERSONALE CONVENZIONATO

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 1681/24

Il Direttore della U.O.S.D. “Gestione del Personale Convenzionato” riferisce:

L’articolo n. 33 dell’A.C.N. 04 aprile 2024 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reca disposizioni in materia di “(..) Instaurazione del rapporto convenzionale”.

Il comma n. 4 del predetto articolo n. 33 stabilisce quanto segue: *“Espletate le procedure di cui all’articolo 34 (ovverosia le procedure selettive per l’assegnazione degli incarichi definitivi condotte da Azienda Zero) il Direttore Generale conferisce l’incarico a tempo indeterminato ovvero l’incarico temporaneo ai medici di cui all’articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019 n. 12 o a quelli di cui all’articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019 n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2019 n. 60”* (ovverosia ai “medici in formazione” cioè iscritti al corso regionale di formazione specifica in medicina generale).

L’incarico così detto “temporaneo” (disciplinato dall’anzidetto articolo 33 e dall’articolo 34, comma 18 dell’A.C.N. vigente che ha recepito la decretazione d’urgenza sopra richiamata) comporta quindi l’instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo convenzionato, quale medico di assistenza primaria e con massimale individuale limitato, con i medici “in formazione”, ossia con i medici iscritti al 1°, al 2° oppure al 3° anno della Scuola di Formazione in Medicina Generale della Regione Veneto.

Detto rapporto di lavoro autonomo convenzionato a carattere “temporaneo” è soggetto alla conversione automatica a tempo indeterminato all’atto del conseguimento del titolo ex articolo 33, comma 11 dell’A.C.N. 04 aprile 2024, che, in tal senso, stabilisce espressamente quanto segue: *“Il Direttore Generale conferisce l’incarico a tempo indeterminato ai medici di cui all’articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 o a quelli di cui all’articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, con decorrenza dalla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, previa acquisizione dell’autocertificazione del titolo.”*

Alla luce di queste premesse normative, si fa presente che con atto deliberativo n. 493 del 21 marzo 2024 si era provveduto ad iscrivere il dr. Fait Samuele, nato il 17.04.1990, nell’elenco dei medici di assistenza primaria dell’ambito territoriale ove insiste il Comune di Costabissara, a decorrere dal 01 aprile 2024, instaurando con lo stesso un rapporto di lavoro autonomo convenzionato “temporaneo” per il periodo di formazione, soggetto alla conversione automatica a tempo indeterminato all’atto del conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale.

Con medesimo atto deliberativo, inoltre, il dr. Fait Samuele è stato inserito nella Medicina di Rete “Asclepio”, col riconoscimento della relativa indennità.

Poiché con nota del 25 settembre 2024 acquisita agli atti di questa ULSS, il dr. Fait Samuele ha comunicato l’avvenuto conseguimento del diploma di medicina generale, si rende necessario dare applicazione alle previsioni del summenzionato articolo 33, comma 11 del richiamato ACN, trasformando il rapporto convenzionale dell’interessata da temporaneo a definitivo (cioè a tempo indeterminato), con decorrenza 11 settembre 2024 e con massimale individuale a 1.500 scelte, come da richiesta dell’interessato.

Si propone altresì di confermare l’inserimento, con incarico definitivo, dell’Interessato nella Medicina di Rete “Asclepio”.

Si precisa che il presente provvedimento non comporta, per i motivi sin qui esposti, oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Aziendale.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di trasformare, per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate, il rapporto convenzionale di medico di assistenza primaria a ciclo di scelta conferito al dr. Fait Samuele con atto deliberativo n. 493 del 21 marzo 2024, da temporaneo a definitivo con decorrenza 11 settembre 2024;
2. di confermare, per le motivazioni esposte in pressa e qui richiamate, l'inserimento del dr. Fait Samuele nella Medicina di Rete "Asclepio";
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Aziendale;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
